

CITTA' DI ERACLEA

Provincia di Venezia



REGOLAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI

- **APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 20 DEL 26/03/2013**
- **ESECUTIVO DAL 16/04/2013**



CITTA' di ERACLEA
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI

INDICE

Sezione I

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Funzioni
- Art. 3 - Sede
- Art. 4 - Composizione e requisiti
- Art. 5 - Formazione delle Consulte
- Art. 6 - Durata in carica
- Art. 7 - Organi e loro funzionamento

Sezione II

- Art. 8 - Istituzione e compiti
- Art. 9 - Entrata in vigore

SEZIONE I

ART. 1 – FINALITA'

1. Il Comune di Eraclea istituisce le Consulte Comunali allo scopo di migliorare il collegamento tra la popolazione e gli amministratori comunali, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 68, commi 2 e 3, dello Statuto Comunale.

ART. 2 – FUNZIONI

1. Le Consulte, in relazione alla materia assegnata a ciascuna, svolgono funzioni consultive, propositive e di stimolo, non vincolanti, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, ed in particolare:

- a) si pronunciano su tutte le questioni che gli organi comunali ritengono di dover sottoporre loro;
- b) formulano osservazioni o suggerimenti per la soluzione di qualunque problema inerente la materia loro attribuita.

2. Le Consulte esprimono i pareri loro richiesti entro 30 giorni dalla data nella quale perviene loro l'istanza da parte dell'Amministrazione Comunale. I pareri non sono né obbligatori né vincolanti, tuttavia, una volta richiesti, dovranno essere necessariamente considerati.



ART. 3 – SEDE

1. Le Consulte Comunali hanno sede nel Palazzo Comunale di Eraclea.

ART. 4 - COMPOSIZIONE E REQUISITI

1. Fanno parte della Consulta:

- a) un rappresentante per ognuna delle Associazioni operanti nello specifico settore e/o materia della Consulta, iscritte all'apposito Albo Comunale, che ne facciano esplicita richiesta;
- b) un rappresentante per ognuno dei Soggetti/Organismi diversi da quelli del punto precedente, purché rappresentativi di interessi diffusi (volontariato, categorie professionali, organizzazioni sindacali, enti ed istituzioni varie, forum e comitati etc.) individuati dalla Giunta Comunale a seguito di manifestazione d'interesse;
- c) il Sindaco (o suo delegato), in qualità di Coordinatore.

2. E' facoltà del Consiglio Comunale integrare la composizione della Consulta con dei componenti-esperti (massimo 5), designati dai gruppi consiliari. Tali componenti debbono essere scelti tra soggetti in possesso di conoscenze personali e/o competenze professionali specifiche afferenti le materie trattate dalla Consulta di riferimento.

3. Non può far parte della consulta chi ricopra cariche istituzionali di sindaco, assessore o consigliere comunale, eccettuato il ruolo di coordinatore della consulta.

4. Non può far parte della consulta chi sia in condizioni d'ineleggibilità o abbia contenziosi legali con il Comune di Eraclea. Parimenti non può far parte della consulta dello sport chi si sia macchiato di reati sportivi.

ART. 5 – FORMAZIONE DELLA CONSULTA

1. Il Sindaco, entro 90 gg dall'insediamento del Consiglio Comunale, onde verificare l'interesse ed individuare i soggetti per la composizione dell'organismo, emana apposito avviso pubblico. Tale avviso dovrà prevedere un periodo di tempo di 30 gg per la presentazione della domanda di ammissione e l'indicazione dell'eventuale documentazione da allegare in relazione alla peculiarità della costituenda Consulta Comunale.

2. Sulla base delle domande pervenute, la Giunta Comunale costituisce con apposita delibera la composizione rappresentativa della Consulta.

3. Tale composizione potrà essere comunque integrata con soggetti aventi i requisiti di cui al precedente articolo 4, con deliberazione del Consiglio Comunale.

4. In sede di prima applicazione, l'avviso di cui al comma 1 dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 6 - DURATA IN CARICA

1. Le Consulte durano in carica per il periodo corrispondente a quello dell'Amministrazione Comunale che le ha costituite. In caso di scioglimento o cessazione anticipata dell'Amministrazione, esse cessano le loro funzioni e sono automaticamente sciolte.

2. Sarà dichiarata la decadenza dalla consulta nei seguenti casi:

- a) nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive;
- b) nel caso di cancellazione dell'associazione dall'Albo Comunale.



3. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di componenti, la Consulta continuerà ad operare con un numero ridotto di componenti ma non inferiore a tre, oltre il coordinatore.
4. Nel caso rimangano in carica meno di tre componenti, la Giunta Comunale dichiara la decadenza della Consulta valutando se procedere con la costituzione di una nuova, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. La Consulta può essere sciolta, con delibera della Giunta Comunale, nei casi di manifesta inefficienza ed ingovernabilità della stessa.

ART. 7 – ORGANI E LORO FUNZIONAMENTO

1. Gli Organi della Consulta sono:

- **L'Assemblea**
- **Il Coordinatore**

2. **L'Assemblea** è composta da un rappresentante per ogni singola Associazione o Soggetto indicati nella delibera comunale di costituzione della Consulta. Detti rappresentanti, previamente indicati in sede di domanda di ammissione alla Consulta, potranno essere sostituiti solo su conforme indicazione del legale rappresentante dell'Associazione/Soggetto. Fanno inoltre parte dell'Assemblea gli eventuali componenti-esperti nominati dal Consiglio Comunale come definito all'art. 4 comma 2

3. Tutti i membri dell'Assemblea hanno diritto di parola e di voto. Le decisioni sono approvate a maggioranza semplice dei presenti.

4. Per particolari temi da trattare possono essere invitati, con solo diritto di parola, provati esperti di settore non facenti parte della Consulta medesima, nonché amministratori in carica.

5. Le riunioni dell'Assemblea della Consulta sono pubbliche. Per la loro validità è richiesta, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei componenti in carica. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti in carica, ma comunque non meno di 3. L'intervallo fra la prima e la seconda convocazione deve essere di almeno trenta minuti.

6. Gli eventuali spettatori non sono ammessi alla discussione salvo che il Coordinatore non ne autorizzi espressamente l'intervento.

7. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e le modalità di convocazione sono definite dall'Assemblea stessa; è comunque facoltà delle Consulte, in armonia con il presente regolamento, disciplinare autonomamente con norme organizzative e procedure di dettaglio, aspetti qui non esplicitamente definiti.

8. Il Coordinatore è obbligato a convocare entro trenta giorni l'Assemblea della Consulta ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno 1/3 dei componenti in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

9. Le decisioni assunte dalla Consulta sono riassunte in apposito verbale redatto a cura del segretario della consulta e sottoscritto dal coordinatore e dal verbalizzante. I verbali sono raccolti dalla segreteria comunale onde metterli a disposizione dei Consiglieri Comunali, degli Assessori e degli uffici interessati alle questioni trattate. Qualsiasi interessato potrà prenderne visione ed estrarne copia nei modi e secondo quanto stabilito dal regolamento per l'accesso agli atti.

10. **Il Coordinatore** è il sindaco o suo delegato, di norma il titolare del referato corrispondente alla materia trattata dalla Consulta. Il Coordinatore partecipa alle riunioni della Consulta senza diritto di voto. È coadiuvato da un segretario, eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice.

11. Il Coordinatore:

- a) presiede l'Assemblea e la rappresenta;
- b) convoca le riunioni dell'Assemblea e coordina tutte le attività dell'Assemblea stessa;
- c) predispone gli ordini del giorno delle riunioni, rispettando le richieste scritte pervenutegli dall'Amministrazione Comunale o da 1/3 dei componenti l'Assemblea;
- d) firma i verbali delle sedute.



12. Per materie di competenza comune è prevista l'Assemblea di più Consulte, presieduta dal Sindaco o dal Coordinatore più anziano.

13. La partecipazione alle consulte è volontaria e gratuita. Nulla è dovuto per la partecipazione al coordinatore ed ai membri dell'assemblea.

SEZIONE II

ART. 8 – ISTITUZIONE E COMPITI

1. Sono istituite le seguenti consulte:

- **Consulta per il Sociale e la terza età**
- **Consulta per le Pari Opportunità e per la Cultura**
- **Consulta per lo Sport**
- **Consulta Giovanile**
- **Consulta Attività Produttive**

2. Sono individuati i seguenti compiti specifici per ciascuna delle consulte di cui al comma 1:

La Consulta Comunale per il Sociale e la Terza Età ha i seguenti compiti:

- ha funzioni consultive, di proposta e di stimolo per gli atti di competenza del Comune di Eraclea nell'ambito delle attività sociali del territorio;
- ha il compito di promuovere il miglioramento della qualità di vita, facendo conoscere le esigenze ed i bisogni emergenti, di favorire l'aggregazione al fine di rimuovere cause di disagio sociale;
- svolge il ruolo di coordinamento dell'associazionismo sociale, del volontariato, delle cooperative sociali e del privato sociale presenti sul territorio, esaminando le relative problematiche, promuovendo iniziative di formazione ed aggiornamento, nonché strategie comuni per far fronte ad emergenze sociali. Segnala situazioni di bisogno ed aree problematiche, collaborando alla individuazione di proposte orientate alla loro soluzione;
- collabora alla promozione di nuovi servizi e individua forme di coinvolgimento per la loro gestione;
- collabora alla realizzazione di studi e ricerche sulle problematiche della terza età;
- collabora alla individuazione ed eventualmente anche alla realizzazione di iniziative culturali, ricreative, aggregative e di conoscenza sui bisogni abitativi e sugli spazi di vita degli anziani.

La Consulta Comunale per le Pari Opportunità e la Cultura ha i seguenti compiti:

- ha funzioni consultive, di proposta e di stimolo per gli atti di competenza del Comune di Eraclea nell'ambito delle attività culturali del territorio;
- ha il compito di stimolare e favorire la realizzazione di iniziative culturali;
- svolge il ruolo di coordinamento dell'associazionismo culturale presente sul territorio, esaminando le relative problematiche, promuovendo attività, nonché strategie comuni per la valorizzazione del patrimonio culturale, delle tradizioni e della cultura contadina;
- promuove iniziative letterarie, scientifiche, teatrali e musicali in accordo con l'assessorato competente;

- promuove iniziative dirette a sviluppare la cultura delle pari opportunità, rimuovendo ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata;
- raccoglie e diffonde informazioni riguardanti la condizione femminile e dei soggetti deboli;
- promuove la partecipazione delle donne alla vita politica ed alla gestione della pubblica amministrazione;
- valuta lo stato di attuazione nel Comune delle Leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile.

La Consulta Comunale per lo Sport ha i seguenti compiti:

- coadiuva l'assessorato nella programmazione di eventi sportivi e/o ricreativi e nella distribuzione degli spazi nelle strutture sportive;
- cura e promuove iniziative ed attività di informazione nell'ambito della programmazione comunale;
- formula alla Giunta comunale ed al Consiglio Comunale proposte per provvedimenti ed iniziative, da adottare nell'ambito della più larga diffusione della pratica sportiva nel territorio comunale;
- agisce in collegamento con eventuali consulte di altri comuni, per proporre indicazioni sull'utilizzazione degli impianti sportivi comunali e scolastici.

La Consulta Giovanile ha i seguenti compiti:

- esprime proposte ed elabora progetti inerenti le problematiche delle realtà giovanili del Comune di Eraclea;
- elabora progetti in collaborazione con gli uffici dello Assessorato alla Sicurezza Sociale per la prevenzione del disagio giovanile;
- favorisce con opportune iniziative l'aggregazione dei gruppi giovanili;
- può svolgere attività di indagine e conoscenza sulla condizione giovanile nel territorio comunale.

La Consulta Attività Produttive ha i seguenti compiti:

- raccoglie le istanze delle associazioni produttive del territorio, in particolare delle attività artigianali, commerciali, dell'agricoltura e del turismo;
- propone iniziative volte a migliorare le condizioni degli associati, promuovendo le specificità economiche locali;
- formula proposte e esprime pareri non vincolanti sugli atti di programmazione generale e settoriale dell'Amministrazione comunale;
- promuove studi e ricerche che interessino i settori produttivi presenti sul territorio comunale;
- approfondisce nuove tematiche tecniche e/o normative di interesse immediato del settore produttivo o aventi una ricaduta sul medesimo.

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.